Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 25 giugno 2026
(OR. en)

11080/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0173 (COD)

DATAPROTECT 219
JAI 879
COPEN 244
IXIM 146
ENFOPOL 241

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 314 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 314 final.

All.: COM(2026) 314 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.6.2026
COM(2026) 314 final

2026/0173 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE (EUDPR) è stato concepito per istituire un regime coerente e modernizzato in materia di protezione dei dati per tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE. Il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 è stato specificamente concepito per disciplinare il trattamento dei "dati personali operativi" (ossia i dati personali trattati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE) da parte degli organi e degli organismi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni (GAI), tra cui Europol, Eurojust, la Procura europea (EPPO) e, in misura limitata, Frontex.

Nonostante l'adozione dell'EUDPR, il quadro in materia di protezione dei dati applicabile agli organi e agli organismi GAI dell'UE rimane frammentato. In particolare, il capo IX non si applica all'EPPO, il cui regolamento istitutivo è anteriore all'EUDPR. Di conseguenza alcune disposizioni del regolamento EPPO divergono nella sostanza dalle corrispondenti disposizioni previste dal capo IX dell'EUDPR oppure sono formulate in modo diverso. Inoltre l'EUDPR prevede che, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali operativi, solo l'articolo 3 (definizioni) e il capo IX sono d'applicazione. Da un lato, ciò ha portato a mantenere, negli atti costitutivi dei rispettivi organi o organismi, le disposizioni che disciplinano taluni aspetti relativi al trattamento dei dati personali operativi. Dall'altro, ha generato incertezza giuridica sulla questione se, e in quale misura, le disposizioni contenute nei capi da II a VIII, tra cui quelle relative ai registri delle attività di trattamento o ai compiti del responsabile della protezione dei dati, si applichino in situazioni in cui non esistono disposizioni analoghe né nel capo IX né negli atti istitutivi degli organi o degli organismi pertinenti. Tale frammentazione non solo compromette la certezza del diritto, ma crea anche ostacoli pratici a una cooperazione efficace tra gli organi e gli organismi dell'UE nella condivisione dei dati. Nella sua prima relazione sull'applicazione dell'EUDPR del 2022, la Commissione ha riconosciuto dette carenze e ha preso in considerazione un intervento legislativo per affrontarle.

In tale contesto, la presente proposta persegue l'obiettivo di semplificare il quadro applicabile in materia di protezione dei dati e di garantirne la coerenza, in particolare allineando le norme pertinenti di tutti gli organi e gli organismi dell'UE. Si prevede che tale allineamento ridurrà gli oneri amministrativi e agevolerà gli scambi di dati tra tali organi e organismi, rafforzando nel contempo la certezza del diritto. A fini di coerenza e in linea con l'obiettivo generale di ridurre al minimo la frammentazione delle norme in materia di protezione dei dati, la proposta si basa sui quattro obiettivi principali che seguono.

Garantire un'applicazione coerente delle norme in materia di protezione dei dati a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE

Il capo IX deve avere un ambito di applicazione esteso per garantire che si applichi in modo coerente a tutti gli organi e gli organismi dell'UE nel settore della giustizia penale e dell'attività di contrasto. Integrerà così l'EPPO nel quadro dell'EUDPR. Ciò non pregiudicherà la possibilità di mantenere nel regolamento EPPO le norme specifiche in materia di protezione dei dati necessarie per rispecchiare l'unicità dell'EPPO quale procura indipendente dell'Unione. Le norme di cui al capo IX sono già allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e si tradurranno in un unico insieme armonizzato di norme per tutte le parti interessate al fine di ridurre la frammentazione e garantire la coerenza delle stesse.

Rafforzamento della certezza del diritto

Attualmente il capo IX non contiene disposizioni su diversi aspetti importanti, tra cui il ruolo dei responsabili della protezione dei dati, la tenuta dei registri delle attività di trattamento, la collaborazione tra le autorità di controllo e il trasferimento internazionale di dati personali operativi. La proposta mira a consolidare le norme in un unico strumento, razionalizzando la conformità senza comportare un impatto operativo significativo. Ciò fornirà inoltre maggiore chiarezza ai titolari del trattamento, ai responsabili del trattamento e agli interessati.

Razionalizzare i poteri del Garante europeo della protezione dei dati

Attualmente i poteri di controllo del GEPD sono disciplinati dagli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO, ciascuno dei quali contiene disposizioni divergenti, generando incertezza e inefficienze. L'atto istitutivo di Frontex non disciplina il controllo del GEPD in merito al trattamento dei dati operativi, creando una conseguente grave asimmetria.

La proposta mira a chiarire che il GEPD dispone di poteri di controllo in linea con quelli di cui all'articolo 58 EUDPR, seppur adattati al contesto del trattamento dei dati operativi, in particolare per l'EPPO nell'ambito delle attività di indagine e azione penale. A tale riguardo, la proposta segue il modello per i poteri del GEPD previsto dalla riforma di Europol del 2022, garantendo nel contempo la coerenza con il capo VI dell'EUDPR e con la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. La proposta elimina dagli atti istitutivi le disposizioni specifiche delle singole agenzie relative ai compiti e ai poteri del GEPD.

Garantire una razionalizzazione generale

Infine, la proposta mira a razionalizzare le disposizioni per eliminare ridondanze, duplicazioni e incoerenze in materia di protezione dei dati per gli organi e gli organismi GAI dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE. Allinea inoltre le disposizioni sul trattamento dei dati operativi alla proposta "omnibus digitale"[(1)], se del caso.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta mira ad allineare le disposizioni dell'EUDPR alle politiche vigenti in materia di protezione dei dati, rafforzando i principi stabiliti nel regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. Garantisce l'allineamento alle modifiche del quadro in materia di protezione dei dati elaborate nell'ambito della proposta "omnibus digitale", se del caso.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta fa parte di un pacchetto di iniziative in materia di giustizia penale che perseguono un obiettivo coerente e complementare: rafforzare la capacità dell'Unione di prevenire, accertare, indagare e perseguire le forme gravi di criminalità transfrontaliera in un contesto di sicurezza sempre più complesso. Modernizzando i quadri giuridici che disciplinano la cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti, il pacchetto mira a rafforzare l'efficacia, la coerenza e l'interoperabilità dell'architettura di sicurezza interna dell'Unione.

Le proposte di revisione dei regolamenti Europol ed Eurojust costituiscono il fulcro di questo sforzo. Europol ed Eurojust svolgono funzioni distinte ma complementari nello spazio di

(1) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (omnibus digitale), 19.11.2025 (COM(2025) 837 final).

libertà, sicurezza e giustizia: mentre Europol sostiene la prevenzione e l'accertamento delle attività criminali e le relative indagini, Eurojust facilita la cooperazione giudiziaria e garantisce un efficace seguito da parte dei pubblici ministeri e dei giudici. Il pacchetto mira pertanto a rafforzare la cooperazione e la complementarità tra le due agenzie, nonché con altri attori pertinenti dell'Unione nei settori della giustizia e degli affari interni e dell'architettura antifrode, al fine di garantire un continuum senza soluzione di continuità tra l'azione di contrasto e il seguito giudiziario in tutte le fasi della catena della giustizia penale.

In tale contesto, le modifiche del quadro dell'ordine europeo di indagine e la presente proposta contribuiscono ulteriormente a tale obiettivo agevolando un'efficace cooperazione transfrontaliera, migliorando le condizioni per lo scambio di informazioni e garantendo un quadro giuridico coerente adattato alle realtà operative e agli sviluppi tecnologici. Nel complesso, le misure proposte nel presente pacchetto rafforzeranno la capacità dell'Unione di rispondere all'evoluzione delle minacce alla sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto e della ripartizione delle responsabilità tra i diversi attori coinvolti.

In particolare, la presente proposta individua tutti i denominatori comuni delle norme in materia di protezione dei dati applicabili a Europol e a Eurojust e li riorganizza nell'EUDPR, eliminando in tal modo la frammentazione e la duplicazione. Ciò consente di mantenere negli atti istitutivi degli organi e degli organismi dell'Unione attivi nel settore delle attività di contrasto e della giustizia penale solo quelle norme di protezione dei dati elaborate appositamente per riflettere le rispettive esigenze operative specifiche e la rispettiva natura.

La proposta è adottata parallelamente alle revisioni dei regolamenti Europol ed Eurojust, garantendo la coerenza dei rispettivi quadri giuridici e il loro allineamento. Anticipa inoltre la prossima revisione dell'atto istitutivo dell'EPPO, il regolamento (UE) 2017/1939[(2)], tenendo conto dei suoi sviluppi futuri e fatta salva la valutazione delle possibili opzioni strategiche per la revisione del regolamento EPPO. Questo approccio coordinato contribuisce a un quadro globale e coerente per il trattamento dei dati operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali è un diritto fondamentale stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La presente proposta si basa sull'articolo 16 TFUE, la base giuridica per l'adozione delle norme in materia di protezione dei dati. Tale articolo consente di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Tale disposizione consente inoltre l'adozione di norme relative alla libera circolazione dei dati personali, inclusi i dati personali trattati da dette istituzioni, organi e organismi.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non applicabile

---

(2) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

- **Proporzionalità**

Non applicabile

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non applicabile

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La prima relazione della Commissione sull'applicazione dell'EUDPR del 2022 ha concluso che, nel complesso, l'EUDPR funziona bene ed è adatto allo scopo. Allo stesso tempo ha individuato la necessità di un intervento legislativo per ridurre al minimo la frammentazione delle norme sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organi dell'UE che trattano dati personali operativi nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (capo IX dell'EUDPR, il "capo sulle attività di contrasto").

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sono state effettuate consultazioni mirate dei portatori di interessi con tutte le entità attualmente soggette al capo IX dell'EUDPR o che lo saranno in futuro (ossia Europol, Eurojust, EPPO, Frontex) e con il Garante europeo della protezione dei dati, che è incaricato di vigilare sulla conformità.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto non è ritenuta appropriata per la presente iniziativa a causa del suo ambito di applicazione limitato e della natura prevalentemente tecnica delle modifiche proposte. La proposta riguarda disposizioni specifiche dell'EUDPR, che interessano unicamente un piccolo gruppo di entità dell'UE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, senza modificare il quadro generale. Le modifiche mirano a garantire un regime più armonizzato, non comportano nuove opzioni strategiche e dovrebbero avere un impatto minimo non quantificabile sui diritti fondamentali, senza avere implicazioni economiche, sociali o ambientali. Inoltre le agenzie competenti sono già soggette a valutazioni e valutazioni d'impatto distinte, anche per quanto riguarda le norme in materia di protezione dei dati ad esse applicabili. Una valutazione distinta nell'ambito dell'EUDPR duplicherebbe tale esercizio. La proposta è in linea con l'impegno precedentemente assunto dalla Commissione nella sua prima relazione sull'applicazione dell'EUDPR del 2022; è prevista un'ulteriore valutazione dell'EUDPR nel 2027. Infine, non sorgono preoccupazioni in materia di sussidiarietà, in quanto l'EUDPR si applica esclusivamente agli organi dell'UE, i quali non possono essere disciplinati dagli Stati membri.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta armonizza e semplifica le norme in materia di protezione dei dati applicabili agli organi e agli organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto in ambito penale e della giustizia penale. Razionalizzando le norme esistenti, migliora la chiarezza giuridica e la coerenza in tutto il quadro istituzionale, facilitandone così l'applicazione e riducendo la complessità amministrativa. Sebbene i suoi benefici non siano facilmente quantificabili, la proposta dovrebbe ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi associati al dover

districarsi tra obblighi diversi o ridondanti. La proposta sostiene inoltre lo sviluppo di un eventuale meccanismo di scambio tra attori preso in considerazione nell'ambito del riesame dell'architettura antifrode.

- **Diritti fondamentali**

La natura mirata delle modifiche garantisce il mantenimento dell'attuale livello di protezione dei dati, apportando nel contempo miglioramenti per quanto riguarda la coerenza delle norme applicabili e un'ulteriore armonizzazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 riguarda le modifiche del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

Il punto 1 prevede la sostituzione dell'articolo 2, paragrafo 2, e l'estensione dell'ambito di applicazione degli articoli 43, 44, 45 e dei capi VII e VIII del regolamento (UE) 2018/1725 al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione, fatte salve le norme specifiche in materia di protezione dei dati applicabili agli stessi. Inoltre prevede la soppressione dell'articolo 2, paragrafo 3, ampliando in tal modo l'applicazione dell'EUDPR all'EPPO, senza tuttavia compromettere la necessità di mantenere, nel regolamento EPPO, norme specifiche in materia di protezione dei dati che tengano conto della natura distinta dell'EPPO in quanto autorità indipendente di indagine e azione penale dell'Unione.

Il punto 2 prevede adeguamenti tecnici alla formulazione dell'articolo 45 sui compiti del responsabile della protezione dei dati e garantisce che questi comprendano anche il trattamento dei dati operativi.

Il punto 3 assicura che il potere del Garante europeo della protezione dei dati di imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 si estenda al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione.

Il punto 4 prevede la soppressione dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2018/1725, divenuto obsoleto alla luce della definizione delle disposizioni applicabili al trattamento dei dati operativi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Il punto 5 prevede la modifica dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire l'allineamento alla proposta "omnibus digitale" e rafforzare la certezza del diritto, specificando che le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali operativi sono ammissibili se sono soddisfatte condizioni specifiche.

Il punto 6 prevede la modifica dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire l'allineamento alla proposta "omnibus digitale" chiarendo il concetto di richieste abusive nel

contesto del diritto di accesso. In particolare, specifica che una richiesta può essere considerata manifestamente infondata se l'interessato invoca il diritto di accesso per finalità diverse dalla protezione dei propri dati. In tali casi, il titolare del trattamento può rifiutare di dare seguito alla richiesta, pur restando soggetto all'obbligo di dimostrare che la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva.

Il punto 7 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 87 bis nel regolamento (UE) 2018/1725 in materia di conservazione dei dati personali operativi, in linea con le norme della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

I punti 8 e 9 prevedono l'aggiunta di ulteriori garanzie all'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725 in materia di registrazione.

Il punto 10 prevede la modifica dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire l'allineamento alla proposta "omnibus digitale" prorogando il termine per la notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati da 72 a 96 ore. Innalza inoltre la soglia di notifica prevedendo che la notifica sia richiesta solo qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

I punti 11 e 12 prevedono la razionalizzazione del quadro giuridico che disciplina i trasferimenti di dati personali operativi verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, allineandoli al quadro istituito dalla direttiva (UE) 2016/680. Le modifiche forniscono un insieme uniforme di norme applicabili agli organi e agli organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto in ambito penale e della giustizia penale, tenendo conto nel frattempo del loro specifico contesto operativo e giuridico, compresi gli accordi di cooperazione. Prevedono che i trasferimenti verso i paesi che beneficiano di una decisione di adeguatezza siano consentiti senza ulteriori autorizzazioni; in assenza di una decisione di adeguatezza, i trasferimenti sono consentiti se sono predisposte adeguate garanzie attraverso uno strumento giuridicamente vincolante o una valutazione del titolare del trattamento; in situazioni specifiche in cui non esistono né una decisione di adeguatezza né adeguate garanzie, si applicano alcune deroghe. Infine, le modifiche prevedono anche il trasferimento di dati personali operativi a destinatari che non sono autorità competenti stabiliti in paesi terzi in casi specifici, a condizione che siano soddisfatte le condizioni ivi elencate, anche laddove la possibilità di contattare un'autorità competente di un paese terzo sia inefficace o inappropriata e il trasferimento sia strettamente necessario per l'esecuzione dei compiti del titolare del trattamento.

Il punto 13 prevede la razionalizzazione dei poteri del Garante europeo della protezione dei dati per quanto riguarda i dati personali operativi per tutti gli organi e gli organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto in ambito penale e della giustizia penale, in linea con i poteri del Garante europeo della protezione dei dati applicabili a Europol a partire dal 2022.

L'articolo 2 chiarisce quando entrano in vigore le nuove disposizioni.

2026/0173 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tale diritto è garantito altresì dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(2) Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[(1)] istituisce il quadro giuridico per il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Tuttavia le norme in materia di protezione dei dati con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE sono distribuite in modo frammentario tra il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 e altri atti giuridici dell'Unione. L'articolo 98 del suddetto regolamento impone alla Commissione di riesaminare le norme applicabili al trattamento dei dati personali operativi al fine di individuare eventuali incoerenze, lacune e divergenze. Prevede inoltre che la Commissione, se del caso, presenti una proposta legislativa per affrontare le carenze individuate, in particolare per estendere l'applicazione del capo IX alla Procura europea (EPPO) istituita con regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio[(2)], se del

[(1)] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

[(2)] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

caso, e per introdurre i necessari adeguamenti di tale capo. Nella sua prima relazione sull'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione ha confermato l'efficacia complessiva del regolamento nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali, evidenziando nel contempo una serie di incoerenze e divergenze e una frammentazione giuridica derivanti dall'interazione tra il capo IX e le altre disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725, nonché l'esistenza di un regime autonomo di protezione dei dati per l'EPPO.

(3) Attualmente solo l'articolo 3 e il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali operativi, oltre che una serie di norme specifiche sulla protezione dei dati stabilite negli atti istitutivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Allo stesso tempo, l'EPPO dispone di un proprio regime autonomo di protezione dei dati stabilito nel suo atto istitutivo. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1725 al fine di estendere l'applicazione del capo IX a tutti gli organi e gli organismi dell'Unione che trattano dati personali operativi nel settore dell'attività di contrasto e della giustizia penale, di garantire la certezza del diritto colmando le lacune dell'attuale regime di protezione dei dati, in particolare per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e di razionalizzare le norme sui trasferimenti internazionali di dati personali, nonché le norme sui poteri del Garante europeo della protezione dei dati. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di mantenere, nel regolamento (UE) 2017/1939, le norme specifiche in materia di protezione dei dati necessarie per rispecchiare l'unicità dell'EPPO quale procura indipendente dell'Unione.

(4) Al fine di creare un quadro giuridico armonizzato, coerente, semplificato e completo per il trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione, le definizioni (capo I), le norme sui responsabili della protezione dei dati (capo IV, sezione 6), le norme sulla cooperazione e la coerenza (capo VII), le norme sui mezzi di ricorso, la responsabilità e le sanzioni (capo VIII) e le norme sul trattamento dei dati personali operativi (che dovrebbero essere allineate alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] – capo IX) di cui al regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbero applicarsi agli organi e agli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE. Tali norme dovrebbero applicarsi quando tali attività sono esercitate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati. Tali norme dovrebbero applicarsi anche al trattamento dei dati personali operativi da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, anziché solo il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725. Le norme del regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche applicabili al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE, in particolare le norme stabilite negli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO. Tali norme specifiche dovrebbero essere considerate come *lex specialis* rispetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 sul trattamento dei dati personali operativi.

---

[3] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).

(5) All'interno di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell'Unione un responsabile della protezione dei dati dovrebbe garantire l'applicazione di tutte le norme in materia di protezione dei dati, compreso il regolamento (UE) 2018/1725. I responsabili della protezione dei dati dovrebbero inoltre consigliare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento in merito ai loro obblighi. Al fine di garantire la coerenza ed evitare duplicazioni, in materia di dati personali sia amministrativi che operativi, dovrebbe essere previsto un unico insieme di norme per i responsabili della protezione dei dati.

(6) Come misura di ultima istanza, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie, anche per il trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto e della giustizia penale.

(7) Al fine di evitare duplicazioni all'interno del regolamento (UE) 2018/1725, l'articolo 70 dovrebbe essere soppresso, in quanto l'ambito di applicazione del capo IX è già disciplinato dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1725.

(8) Allo scopo di garantire l'allineamento al regolamento (UE) .../... [*proposta "omnibus digitale*"], è opportuno chiarire all'articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1725 che le decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato di dati personali operativi sono ammissibili se sono soddisfatte condizioni specifiche.

(9) Allo scopo di garantire l'allineamento al regolamento (UE) .../... [*proposta "omnibus digitale"*], è opportuno chiarire all'articolo 78 del regolamento (UE) 2018/1725 che gli interessati non dovrebbero abusare del diritto di accesso, che è a priori a loro vantaggio, per finalità diverse dalla protezione dei loro dati.

(10) Al fine di dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1725, gli organi e gli organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto e della giustizia penale dovrebbero disporre di norme uniformi sulla tenuta di registri riguardanti tutte le categorie di attività di trattamento sotto la loro responsabilità. Tutti i titolari del trattamento e tutti i responsabili del trattamento dovrebbero essere obbligati a cooperare con il Garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, tali registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti.

(11) Gli organi e gli organismi dell'Unione non dovrebbero poter modificare le registrazioni. Qualora ricevano dati personali operativi dalle autorità nazionali competenti, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero comunicare le registrazioni a tali autorità ove siano necessarie per le indagini interne sulla conformità in materia di protezione dei dati.

(12) Al fine di garantire l'allineamento al regolamento (UE) .../... [*proposta "omnibus digitale"*], la soglia per la notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere innalzata e il termine per tale notifica dovrebbe essere prolungato.

(13) Gli organi e gli organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto e della giustizia penale dovrebbero tutti beneficiare di un insieme uniforme di norme sui trasferimenti internazionali di dati personali operativi, in linea con la direttiva (UE) 2016/680.

(14) A norma dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 la Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offre un livello adeguato di protezione dei dati. In tali casi, i trasferimenti di dati personali operativi verso tale paese terzo o

organizzazione internazionale da parte degli organi o degli organismi dell'Unione possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

(15) I trasferimenti non effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza dovrebbero essere autorizzati unicamente qualora siano offerte adeguate garanzie in uno strumento giuridicamente vincolante, atto ad assicurare la protezione dei dati personali, o qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati e, sulla base di tale valutazione, ritenga che esistano adeguate garanzie con riguardo alla protezione dei dati personali. Tali strumenti giuridicamente vincolanti potrebbero consistere, ad esempio, in accordi di cooperazione tra Eurojust e un paese terzo conclusi prima del 12 dicembre 2019, conformemente all'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI, accordi di cooperazione tra Europol e un paese terzo conclusi prima del 1º maggio 2017, conformemente all'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI, o accordi internazionali conclusi tra l'Unione e un paese terzo a norma dell'articolo 218 TFUE.

(16) In mancanza di una decisione di adeguatezza o di adeguate garanzie, si può procedere, in via derogatoria, a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti in situazioni specifiche. Le deroghe dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo e non dovrebbero consentire trasferimenti frequenti, ingenti e strutturali di dati personali o trasferimenti su larga scala di dati, ma andrebbero invece limitate ai dati strettamente necessari. Tali trasferimenti dovrebbero essere documentati e, su richiesta, messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati per consentire il monitoraggio della loro liceità.

(17) In singoli casi specifici, le normali procedure che richiedono di contattare un'autorità competente in un paese terzo possono risultare inefficaci o inadatte, in particolare in quanto il trasferimento non potrebbe essere effettuato tempestivamente, o in quanto detta autorità nel paese terzo non rispetta lo Stato di diritto o le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo. Ciò potrebbe verificarsi qualora vi sia urgente necessità di trasferire dati personali a una società privata in un paese terzo per ricevere informazioni sull'autore ignoto di un reato online o allo scopo di salvare la vita di una persona che rischia di essere vittima di un reato o al fine di evitare l'imminente commissione di un reato, anche terroristico. In tali casi, a determinate condizioni, gli organi e gli organismi dell'Unione potrebbero decidere di trasferire dati personali operativi direttamente a destinatari che non sono autorità competenti, stabiliti in detti paesi terzi.

(18) Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe disporre di un insieme uniforme di poteri applicabili al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione attivi nel settore dell'attività di contrasto e della giustizia penale. Tali poteri sono già applicabili a Europol dal 2022 e prevedono, ad esempio, la possibilità di ingiungere al titolare del trattamento di garantire il rispetto del regolamento (UE) 2018/1725, di ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale o di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza del suo ordine.

(19) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XX XX 2026,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1725

Il regolamento (UE) n. 2018/1725 è così modificato:

1. l'articolo 2 è così modificato:

   (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

   "2. Solo gli articoli 3, 43, 44 e 45 e i capi VII, VIII e IX del presente regolamento si applicano al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE, fatte salve le norme specifiche in materia di protezione dei dati applicabili a tali organi o organismi dell'Unione.";

   (b) il paragrafo 3 è soppresso;

2. all'articolo 45, paragrafo 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

   "d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di notificare o comunicare una violazione dei dati personali a norma degli articoli 34 e 35 o degli articoli 92 e 93;

   e) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento a norma dell'articolo 39 o dell'articolo 89 e consultare il Garante europeo della protezione dei dati in caso di dubbi sulla necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

   f) fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di una consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 40 o dell'articolo 90; consultare il Garante europeo della protezione dei dati in caso di dubbi sulla necessità di una consultazione preventiva;";

3. all'articolo 66, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

   "1. Il Garante europeo della protezione dei dati può imporre sanzioni amministrative pecuniarie alle istituzioni e agli organi dell'Unione, a seconda delle circostanze di ciascun caso, qualora un'istituzione o un organo dell'Unione non rispetti un ordine del Garante europeo della protezione dei dati emesso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettere da d) a h) e j), o dell'articolo 95 bis, paragrafo 3, lettere c), e), f), j) e k).";

4. l'articolo 70 è soppresso;

5. all'articolo 77, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

   "1. Una decisione che produca effetti giuridici per un interessato o che incida in modo analogamente significativo sulla sua persona può essere basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, solo se tale decisione è autorizzata dal diritto dell'Unione cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento.";

6. all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il titolare del trattamento dispone che le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 79 ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli articoli da 80 a 84 e dell'articolo 92 siano gratuite. Qualora le richieste dell'interessato siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo o, per quanto riguarda le richieste di cui all'articolo 80, se l'interessato abusa del diritto di accesso per finalità diverse dalla protezione dei suoi dati, il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare che la richiesta è manifestamente infondata o che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che sia eccessiva.";

7. è inserito l'articolo 87 bis seguente:

"Articolo 87 bis

Registri delle categorie di attività di trattamento dei dati personali operativi

1. Ogni titolare del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento dei dati personali operativi sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

a) i dati di contatto del titolare del trattamento e il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, e, ove applicabile, i dati di contatto del contitolare del trattamento;

b) le finalità del trattamento;

c) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi le parti private e i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

d) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

e) ove applicabile, il ricorso alla profilazione;

f) ove applicabile, le categorie di trasferimenti di dati personali a una parte privata, un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

g) un'indicazione della base giuridica del trattamento, compresi i trasferimenti, al quale sono destinati i dati personali;

h) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

i) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 91, paragrafo 1.

2. Il responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali a una parte privata, un paese terzo o un'organizzazione internazionale ove esplicitamente istruito in tal senso dal titolare del trattamento, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 91, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono tali registri a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.";

8. all'articolo 88, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Non è possibile modificare le registrazioni.";

9. all'articolo 88, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

"Se richiesto dall'autorità nazionale competente ove necessario per un'indagine specifica connessa al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse a tale autorità.";

10. all'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante europeo della protezione dei dati senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 96 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. La notifica al Garante europeo della protezione dei dati non effettuata entro 96 ore è corredata dei motivi del ritardo.";

11. l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

"Articolo 94

Principi generali per il trasferimento dei dati personali operativi ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali

1. Il titolare del trattamento può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, fatto salvo il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e delle altre disposizioni del presente regolamento, soltanto se ricorrono le condizioni seguenti:

(a) il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti del titolare del trattamento;

(b) l'autorità nel paese terzo o l'organizzazione internazionale alla quale i dati personali operativi sono trasferiti è competente ai fini dell'applicazione della legge o in materia di giustizia penale;

(c) nel caso in cui i dati personali operativi da trasferire siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro o da un organo o un organismo dell'Unione al titolare del trattamento, quest'ultimo deve ottenere l'autorizzazione preliminare dall'autorità competente interessata di detto Stato membro o dall'organo o dall'organismo dell'Unione in conformità del rispettivo diritto applicabile, a meno che detto Stato membro o l'organo o organismo dell'Unione abbia autorizzato tale trasferimento in termini generali o a condizioni particolari;

(d) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, il titolare del trattamento impone al paese terzo o all'organizzazione internazionale che opera il trasferimento di ottenere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo;

(e) il titolare del trattamento concede l'autorizzazione di cui alla lettera d) solo previa autorizzazione dello Stato membro o dell'organo o dell'organismo dell'Unione da cui provengono i dati, ove applicabile, e dopo aver tenuto

debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono successivamente trasferiti.

2. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un'organizzazione internazionale se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 94 bis, 94 ter, 94 quater o 94 quinquies.

3. Fatto salvo l'articolo 94 quater, il titolare del trattamento può trasferire dati personali operativi a un'autorità competente di un paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che ha attuato e di fatto applica le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 e le disposizioni relative allo scambio di informazioni di cui alla direttiva (UE) 2023/977.

4. In casi urgenti, il titolare del trattamento può trasferire dati personali operativi senza l'autorizzazione preliminare di uno Stato membro o di un organo o un organismo dell'Unione in conformità del paragrafo 1, lettera c). Il titolare del trattamento può effettuare il trasferimento soltanto se il trasferimento dei dati personali operativi è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l'autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza ritardo.

5. Tutte le disposizioni del presente capo relative ai trasferimenti internazionali sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.";

12. sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 94 bis

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

Il titolare del trattamento può trasferire dati personali operativi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato.

Articolo 94 ter

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un'organizzazione internazionale se:

(a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi in uno strumento giuridicamente vincolante;

(b) oppure il titolare del trattamento ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali operativi e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.

2. Lo strumento giuridicamente vincolante di cui al paragrafo 1, lettera a), è:

(a) un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata, alla protezione dei dati e agli altri diritti e libertà fondamentali delle persone;

(b) un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali operativi concluso prima del 12 dicembre 2019 tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI; oppure

(c) un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali operativi concluso prima del 1º maggio 2017 tra Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI.

3. Gli organi e gli organismi dell'Unione possono concludere accordi di lavoro per definire le modalità di attuazione degli accordi di cui al paragrafo 2.

4. Il titolare del trattamento informa il Garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b).

5. Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati. La documentazione contiene l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente, sulla motivazione del trasferimento e sui dati personali operativi trasferiti.

Articolo 94 quater

Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 94 ter, il titolare del trattamento può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:

(a) per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo;

(b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato;

(c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;

(d) oppure, in casi singoli, per lo svolgimento dei compiti del titolare del trattamento, a meno che il titolare del trattamento non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento.

2. Qualora sia basato sul paragrafo 1, il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati. La documentazione contiene l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente, sulla motivazione del trasferimento e sui dati personali operativi trasferiti.

Articolo 94 quinquies

Trasferimento di dati personali operativi a destinatari stabiliti in paesi terzi

1. In deroga all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il titolare del trattamento può, in casi singoli e specifici, trasferire dati personali operativi direttamente a destinatari stabiliti in paesi terzi soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento dei compiti del titolare del trattamento, per le finalità per le quali il titolare del trattamento è autorizzato a trattare dati personali operativi;

(b) il titolare del trattamento determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione;

(c) il titolare del trattamento ritiene che il trasferimento a un'autorità competente nel paese terzo sia inefficace o inadatto, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente;

(d) l'autorità competente nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, a meno che ciò sia inefficace o inadatto;

(e) il titolare del trattamento informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali operativi devono essere trattati da quest'ultimo soltanto a condizione che tale trattamento sia necessario.

2. Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra l'Unione e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente, sulla motivazione del trasferimento e sui dati personali operativi trasferiti.";

13. è inserito l'articolo 95 bis seguente:

"Articolo 95 bis

Controllo da parte del Garante europeo della protezione dei dati

1. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell'Unione e di fornire agli organi e agli organismi dell'Unione nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine esso assolve le funzioni previste al paragrafo 2 ed esercita i poteri stabiliti al paragrafo 3 agendo nel contempo in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati:

a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole; svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

b) sorveglia e garantisce l'applicazione da parte degli organi e degli organismi dell'Unione del presente regolamento e di qualsiasi altro atto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi;

c) consiglia gli organi e gli organismi dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi;

d) tiene un registro dei nuovi tipi di trattamento notificatigli;

e) procede ad una consultazione preventiva sui trattamenti notificatigli.

3. In applicazione del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati può:

a) offrire consulenza agli interessati sull'esercizio dei loro diritti;

b) interpellare l'organo o l'organismo dell'Unione in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;

c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi allorché dette richieste siano state respinte in violazione delle norme applicabili sui diritti degli interessati;

d) rivolgere avvertimenti o moniti all'organo o all'organismo dell'Unione;

e) ordinare all'organo o all'organismo dell'Unione di effettuare la rettifica, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione dei dati personali che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e di notificare tali misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati;

f) vietare a titolo provvisorio o definitivo i trattamenti da parte dell'organo o dell'organismo dell'Unione che violano le disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi;

g) interpellare l'organo o l'organismo dell'Unione in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

h) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal TFUE;

i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

j) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti al presente regolamento e, ove applicabile, alle norme in materia di protezione dei dati stabilite nell'atto istitutivo dell'organo o dell'organismo dell'Unione, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

k) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro, in un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale;

l) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 66 in caso di inosservanza da parte dell'organo o dell'organismo dell'Unione di una delle misure di cui al presente paragrafo, lettere c), e), f), j) e k), in funzione delle circostanze di ogni singolo caso.

4. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:

a) ottenere dall'organo o dall'organismo dell'Unione l'accesso a tutti i dati personali operativi e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;

b) accedere a tutti i locali in cui l'organo o l'organismo dell'Unione svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi sia svolta un'attività in applicazione del presente capo.

5. Il Garante europeo della protezione dei dati prepara un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti i titolari del trattamento conformemente al presente capo. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del Garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 60.

Il Garante europeo della protezione dei dati invita le autorità di controllo nazionali a presentare osservazioni su tale parte del rapporto annuale prima che il rapporto annuale sia adottato. Il Garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione tali osservazioni e fa riferimento a queste nel rapporto annuale.

La parte del rapporto annuale di cui al secondo comma include informazioni statistiche riguardanti i reclami, le indagini e gli accertamenti, nonché i trasferimenti di dati personali operativi a paesi terzi e organizzazioni internazionali, i casi di consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati, e l'esercizio dei poteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Il Garante europeo della protezione dei dati, i funzionari e gli altri agenti addetti al segretariato del Garante europeo della protezione dei dati sono soggetti all'obbligo di riservatezza conformemente all'articolo 95.".

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Tuttavia, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali operativi da parte della Procura europea, il presente regolamento si applica a decorrere dal [*data di applicazione del nuovo regolamento EPPO*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
[...]	*[...]*